

| | | |
|---|--|--|
|  | <p><i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i></p> | <p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</p> |
|---|--|--|

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Oggetto: **Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature a Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2018, n. 24, recante: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza" e s.m.i.**

PREMESSA

VISTA la legge regionale n. 24 del 2 agosto 2018, recante: *"Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza"* e s.m.i e, in particolare:

- l'art. 7, comma 1 che prevede che: *"Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto."*;
- l'art. 8, comma 1, che dispone: *"Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta."*;

DATO ATTO che il mandato del Garante attualmente in carica, eletto dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2020 (verbale 29/1) giungerà a scadenza in data 9 giugno 2025 e che, pertanto, si rende necessario porre in essere gli adempimenti conseguenti per il rinnovo dello stesso;

VISTO il D.Lgs. 39/2013 recante: *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.190."*;

RICHIAMATA la deliberazione n. 622 dell'8 giugno 2016, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha precisato che:

- secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente il provvedimento di nomina del Garante ovvero del difensore civico si fonda su un rapporto fiduciario che, però, non dispensa l'amministrazione di motivare sulle ragioni che hanno indotto alla scelta di quel candidato e sul perché tale candidato sia stato ritenuto più idoneo (cfr., tra le altre, TAR Piemonte, sez. I, 12 ottobre 2005, n. 2902), ciò alla stregua dei principi di buon andamento e di imparzialità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa ex art. 97 Cost. In definitiva, secondo tale orientamento giurisprudenziale, l'atto di nomina può rientrare negli atti di alta amministrazione;
- gli incarichi e le cariche cui si riferisce il decreto 39/2013 sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente, amministratore delegato in enti in controllo pubblico regolato o finanziato, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie;
- la carica di Garante ovvero di tutte le figure ad esso assimilabile, non può ascrivere alle definizioni previste dal decreto 39, attesa la natura di organo imparziale e indipendente tipica del Garante e attese le funzioni svolte di mediatore tra conflitti. Il Garante, pertanto, non è un organo regionale, né è un ente pubblico, né tanto meno è un incarico amministrativo di vertice. Non può, quindi, annoverarsi tra gli incarichi "amministrativi" che sono oggetto delle disposizioni del d.lgs. n.

39/2013. Le inconferibilità e le incompatibilità riferite a tale figura, potrebbero trovarsi nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs. n. 235/2012;

- gli artt. 7 e 10 del D.lgs. n. 235/2012, nello stabilire l'incandidabilità e l'impossibilità "comunque di ricoprire le cariche", configurano per i soggetti condannati, in via definitiva, per i reati ivi previsti, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l'inconferibilità degli incarichi;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale sancisce che: *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (122), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età"*;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 60/2022/PAR con la quale la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria ha precisato che gli incarichi riferibili alle figure di garanzia non possono essere assimilati agli incarichi vietati dalla norma citata ("incarichi di studio e consulenza", "incarichi dirigenziali o direttivi", "cariche in organi di governo"), e, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche della detta disposizione, non possono essere ricompresi nel divieto normativo ivi previsto;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di dover procedere all'approvazione dell'Avviso per la presentazione delle candidature per l'elezione, da parte del Consiglio regionale, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di assegnare, per tali fini, un termine pari a 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

Si propone:

- di approvare l'Avviso e l'Allegato A) *"Modello per la presentazione delle candidature"*, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della presentazione delle

candidature per l'elezione, da parte del Consiglio regionale, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

- di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Primo piano";

- di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT.

IL DIRIGENTE

a. VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77, recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

b. VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18, recante: "*Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale*";

c. VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

d. VISTA la legge regionale n. 24 del 2 agosto 2018, recante: "*Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*" e s.m.i;

e. VISTA il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

f. VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*";

g. VISTO il D.Lgs. 39/2013 recante: "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n.190.*";

h. VISTA la Deliberazione ANAC n. 622 dell'8 giugno 2016;

i. VISTO l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;

j. VISTA la Deliberazione della Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria n. 60/2022/PAR;

k. VISTA L.R. 1 ottobre 2013, n. 31, recante: "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*";

l. VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

m. VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante: "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*";

- n. VISTE le bozze dell'Avviso e del modello per la presentazione delle candidature redatte dall'Ufficio;
- o. CONDIVISI i contenuti dei menzionati atti;
- p. VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso e l'Allegato A) “*Modello per la presentazione delle candidature*”, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della presentazione delle candidature per l'elezione, da parte del Consiglio regionale, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e dell'Allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Primo piano”;
3. di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT.
4. di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati;
5. di incaricare il responsabile del procedimento di prendere contatti con l'Ufficio BURAT al fine di procedere con sollecitudine alla pubblicazione dell'Avviso, nonché di trasmettere l'avviso e i relativi allegati al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari per opportuna conoscenza, a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul BURAT.

Elenco visti:
GIULIA SCAFATI

Elenco allegati:

| | Nome allegato | Hash allegato |
|------------|----------------------|--|
| ALLEGATO A | | 765f49e09d66baa5748eaa5c3f1ed0bb81ee47ed |
| Avviso | | 033cbbca2be1eb8742393e5ff0d22d755f624a2b |

IL DIRIGENTE
ANNALISA IANNI

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.